



Prot. 1047

Class. III/12

BANDO PER BORSE DI STUDIO PER TESI DI LAUREA ALL'ESTERO

IL PRESIDE DELLA FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA,
COMUNICAZIONE

VISTO il d. lgs. 29 marzo 2012, n. 68

VISTO il Regolamento per l'attribuzione delle borse di studio per tesi di laurea all'estero emanato con D.R. n. 332/2016 del 5 febbraio 2016;

VISTA la delibera n. 65/2023 del 07 marzo 2023 con la quale il Senato Accademico ha approvato l'assegnazione alle Facoltà, per l'a.a. 2022/23, di n. 160 borse di studio per tesi di laurea all'estero;

VISTA la delibera n. 99/2023 del 21 marzo 2023 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato l'assegnazione alle Facoltà delle borse di studio per tesi di laurea all'estero;

VISTA la delibera della Giunta della Facoltà del 18 aprile 2023

DISPONE

Art. 1

È indetto per l'a.a. 2022/2023 un concorso per l'attribuzione di n. 17 borse di studio per tesi di laurea all'estero, secondo la seguente ripartizione:

	Corso di Studio	Classe	Numero di borse
1	Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo	LM-19	2
2	Relazioni Internazionali	LM-52	3
3	Economia e politiche per la sostenibilità globale	LM- 56	1
4	Organizzazione e Marketing per la Comunicazione d'Impresa	LM-59	2
5	Progettazione Sociale per la sostenibilità, l'innovazione e l'inclusione di genere	LM-88	2
6	Scienze della Politica	LM-62	1
7	Scienze delle Amministrazioni e delle Politiche Pubbliche	LM-63	1



8	Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale	LM-81	3
9	Progettazione, Gestione e Valutazione dei Servizi Sociali	LM-87	1
10	Sociologia per la sostenibilità e analisi dei processi globali	LM-88	1

L'attribuzione delle borse di studio alle classi di laurea magistrale è deliberata da un apposito Comitato costituito dai presidenti dei Corsi di studio o dei Consigli di corsi di studio e dai Coordinatori delle Lauree Magistrali.

Art. 2

Le borse di studio per tesi di laurea all'estero sono rivolte a studenti iscritti regolarmente almeno al primo anno di un corso di laurea magistrale, al penultimo o all'ultimo anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico presso Sapienza Università di Roma. Le borse sono altresì destinate agli studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso ai predetti corsi di laurea.

I benefici economici oggetto delle borse sono attribuiti ai beneficiari per finanziare la realizzazione di un iter formativo all'estero in vista dell'approfondimento e dello sviluppo di argomenti utili all'elaborazione della propria tesi di laurea, trascorrendo un periodo presso istituzioni, enti, imprese estere comunitarie o presso istituzioni governative o internazionali di adeguato livello scientifico e culturale.

Art. 3

L'importo delle borse di studio è pari ad euro 2.821,00 al lordo delle ritenute previste dalla normativa vigente: euro 2.600,00 **compenso lordo studente** + IRAP a carico dell'amministrazione.

Art. 4

Ai fini della partecipazione al concorso, alla data di scadenza del bando, gli studenti devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere iscritti al 1° e 2° anno di un corso di laurea magistrale, al penultimo o all'ultimo anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico e non oltre il primo anno fuori corso presso Sapienza Università di Roma;
2. essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie e della tassa regionale;
3. essere assegnatari di un argomento per lo svolgimento della tesi di laurea da parte di un docente di Sapienza Università di Roma con funzioni di relatore;
4. avere buona conoscenza della lingua straniera della nazione dove si svolgerà il programma della tesi, secondo la valutazione del relatore;
5. essere in possesso di una dichiarazione, validata dalla competente segreteria didattica, nella quale il relatore attesta, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
 - a. la motivazione dell'esigenza per lo studente di svolgere il lavoro preparatorio della tesi presso un'istituzione, ente o impresa di cui all'art. 2 del Regolamento;



- b. la durata del periodo di permanenza all'estero previsto, con l'indicazione della data di inizio e fine, inoltre il programma di lavoro che lo studente deve svolgere in tale periodo;
 - c. l'istituzione, ente o impresa di destinazione dello studente, descrivendone la natura e le caratteristiche per poterne stabilire il livello scientifico e culturale;
 - d. il nome, la qualifica, e i riferimenti del "tutor" individuato per seguire il lavoro dello studente nella sede di cui al precedente punto c);
6. essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito, come indicati nel successivo art.6.

Art. 5

La domanda di partecipazione al concorso, sottoscritta ai sensi del D. Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Preside, deve pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione, entro il 22/06/2023 alle ore 23.59, inviandola alla mail spsc.borsetesiestero@uniroma1.it

Il Richiedente deve allegare alla domanda, a pena di esclusione dal concorso, la dichiarazione di cui ai precedenti artt. 4 lettera c) e 5.

Entro 15 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda, una Commissione composta di 3 o 5 membri, dei quali uno studente, nominata dal Preside di Facoltà, valuta la congruità di ogni domanda presentata dai candidati. Ai fini della formulazione della graduatoria sono considerati validi gli esami superati /crediti conseguiti fino al momento di presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'attribuzione delle borse di studio per tesi di laurea all'estero. Un facsimile della domanda di partecipazione in formato word e/o pdf è disponibile sul sito dell'Amministrazione trasparente all'indirizzo <https://web.uniroma1.it/trasparenza/>.

Art. 6

La Commissione verifica preliminarmente il possesso da parte dei candidati dei requisiti di cui all'art. 4. Nel caso in cui il numero dei candidati in possesso dei requisiti ecceda il numero dei posti, si procede alla formulazione di una graduatoria in ordine di merito e, a parità di merito, secondo l'ISEE per il diritto allo studio universitario (indicatore situazione economica equivalente). In caso di parità del valore ISEE è data precedenza al candidato più giovane per età. Al fine della valutazione del merito la Commissione tiene conto delle caratteristiche qualitative del programma di lavoro presentato dallo studente, della media dei voti di tutti gli esami sostenuti e del rapporto tra gli esami sostenuti/crediti ottenuti e quelli da sostenere/conseguire rispetto al curriculum di ciascuno studente. La Commissione può assegnare priorità ai candidati che non hanno già fruito di esperienze formative all'estero. La Commissione, conclusi i lavori, rende pubblica la graduatoria mediante affissione all'albo della Facoltà, nonché sul sito web della stessa.

Art. 7

Il vincitore accetta la borsa entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria da parte dell'Ufficio di Presidenza.

Il pagamento della 1^a rata, pari al 75% della borsa, è effettuato dall'Ufficio Stipendi che riceve la documentazione dall'ufficio di Presidenza di Facoltà, previa acquisizione della dichiarazione dello studente attestante la data di partenza. Tale dichiarazione deve



essere trasmessa dal relatore o dal Presidente di corso di studio all'Ufficio di Presidenza di Facoltà entro 15 giorni dalla ricezione.

Il pagamento avviene entro un periodo massimo di 15 giorni dalla data di acquisizione della predetta dichiarazione.

L'Ufficio di Presidenza della Facoltà trasmette la documentazione all'Ufficio stipendi per il pagamento del residuo 25% della borsa entro 15 giorni dalla consegna da parte dello studente della seguente documentazione: dichiarazione del relatore o del Presidente del Corso di Studio, riguardante il completamento del periodo di studio all'estero pari o superiore a due mesi, corredata da una copia della domanda di tesi, l'attestazione del tutor relativa all'effettiva presenza dello studente presso la struttura estera ospitante e l'attività ivi svolta. In mancanza di tali documenti, l'Ufficio di Presidenza della Facoltà non può procedere alla trasmissione all'ufficio stipendi che non può provvedere alla liquidazione del restante 25% e lo studente è tenuto alla restituzione dell'importo precedentemente incassato.

Lo studente deve laurearsi entro sei mesi dalla data di rientro dal periodo di formazione trascorso all'estero, da considerare in base all'attestazione di cui all'art. 4 c. 5 lett. b).

In caso contrario lo studente è tenuto alla restituzione della borsa percepita.

In caso di rinuncia da parte dello studente vincitore, la borsa è attribuita al primo candidato successivo collocato in posizione utile in graduatoria.

Art. 8

Le borse di studio di cui al presente bando possono essere attribuite una sola volta per ciclo di studi e sono compatibili con:

- 1) borse di studio erogate dall'Ente Regionale per il Diritto allo Studio;
- 2) borse di studio e premi di laurea erogati da Sapienza Università di Roma;
- 3) benefici economici emessi nell'ambito di programmi europei di didattica;
- 4) benefici economici erogati agli stessi fini, con o senza concorso, da enti pubblici o privati;

Sono incompatibili con borse di studio di Sapienza Università di Roma per lo stesso titolo (tesi all'estero).

Le borse di studio di cui al presente bando sono soggette ai fini fiscali all'IRPEF (*sono assimilate a "reddito da lavoro dipendente" ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del TUIR -Testo unico delle imposte sui redditi pertanto concorrono alla formazione del reddito e sono sottoposti a tassazione*).

Le borse di studio non sono soggette a trattamento INPS.

Art. 9

La Facoltà controlla la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione, ai sensi delle vigenti norme di legge. Le dichiarazioni falsamente rese ai fini dell'attribuzione della borsa di studio per tesi all'estero individuate a seguito dei controlli effettuati, comportano la revoca della borsa e il recupero dell'importo della stessa eventualmente già erogato, fatta salva l'applicazione di provvedimenti disciplinari e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 10

I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della normativa vigente come da allegato.



Art. 11

Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto del 1990, n. 241 il Responsabile del procedimento amministrativo è Guido Petrangeli.

Art. 12

La presentazione della domanda di partecipazione e della documentazione allegata comporta l'accettazione da parte dei candidati di tutte le norme enunciate nel presente bando di concorso.

Roma li 23/05/2023

Il Preside
F.to Prof. Tito Marci